



COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 12 luglio 2021

OGGETTO: AGEVOLAZIONI COVID-19 SU TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **luglio** alle ore venti e quarantacinque nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	Sì
3. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa GIOVANNA Dott.ssa SUTERA, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.u. serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45);

Visto il D.L. 25.05.2021 n° 73 art. 6 che così recita:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Visto il D.L. 99 del 30.06.2021 e s.m.i. che contiene la proroga dal 30.06.2021 al 31.07.2021 per l'approvazione di tariffe e regolamenti TARI;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 25.06.2021 e viste le tariffe TARIP 2021 approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2021;

Verificato, che ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento TARI in caso di stati di necessità per emergenze sanitarie, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può essere applicata un'agevolazione sulla tassa rifiuti dovuta da stabilire con deliberazione della Giunta Comunale;

Dato atto che l'emergenza sanitaria causata da COVID-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per attività e famiglie avviata nel 2020 e che tuttora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

Richiamati i DPCM emanati a dicembre 2020 e nel 2021 che hanno prorogato nel 2021 l'obbligo di chiusura di diverse attività o la limitazione allo svolgimento delle stesse in base alle zone individuate periodicamente;

RICHIAMATA la nota di chiarimento IFEL del 16 giugno 2021 che, nel merito delle agevolazioni ex art. 6 D.L. 73/2021, fornisce i seguenti chiarimenti:

- Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività". Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.
- La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.
- In presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile — per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020) — anche l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti.
- Va infine segnalata l'opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". L'espressione "utenze domestiche" — anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 — può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 25 del 25.06.2021 di approvazione delle tariffe TARIP per l'anno 2021 con cui il Comune di VALMACCA ha stabilito che:

- ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento TARI, per l'anno 2021, le scadenze per il versamento della TARI (già fissate con deliberazione CC. n. 6 del 19.03.2021) sono le seguenti:
 1. acconto nella misura del 90% del Ruolo Tari anno 2020, calcolato sulle tariffe 2019;
 2. riscossione della TARIP 2021 in 3 rate, e precisamente:
 - a) 1° rata o rata unica: 30 luglio 2021 acconto con tariffe 2019 - copertura costi fissi e variabili al 45% oltre che addebito degli svuotamenti minimi;
 - b) 2° rata: 16 novembre 2021 acconto con tariffe 2019 - copertura costi fissi e variabili al 45% oltre che addebito degli svuotamenti minimi;
 - c) 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2022 saldo - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2021 e addebito di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;
- in forza del vigente regolamento Comunale per la TARI, le riduzioni per l'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 30, saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale ritenendo opportuno introdurre, per l'anno 2021 delle agevolazioni finanziate con i fondi assegnati dal Ministero 2020 e 2021, a titolo di agevolazione massima contributo TARI come disciplinato dall'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73 citato in premessa nonché chiarito dall'IFEL con la nota soprarichiamata;

Tenuto conto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio può assumere decisioni coerenti volte a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Richiamato l'art. 30 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le agevolazioni in questione prevedendo espressamente:

"Art. 30-Agevolazioni a seguito emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale – COVID 19

1. Per le utenze non domestiche che a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento della pandemia COVID-19 hanno obbligatoriamente dovuto sospendere la propria attività o hanno svolto l'attività con restrizioni negli orari di apertura è prevista una riduzione del tributo dovuto.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabiliti i criteri e determinate le misure di riduzione della quota fissa e/o variabile del tributo nell'ipotesi di periodi di chiusura obbligatoria e/o restrizioni allo svolgimento dell'attività in forza di prescrizioni normative."

Ritenuto opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI sia per le Utenze domestiche che per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o hanno subito limitazioni nell'esercizio dell'attività, ovvero che pur non essendo state chiuse o soggette a restrizioni, hanno comunque subito, anche direttamente, gli effetti negativi della pandemia;

Richiamato l'art. 106 del D.L. 34/2020 - Decreto Crescita - l'articolo 39 del D.L. 104/2020 - Decreto Agosto - con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Visto il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

Visto il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

Richiamate le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali è stato precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021";

Visto l'allegato A) al D.L. 25.5.2021 n. 73 che evidenzia per il Comune di VALMACCA la seguente situazione:

<i>Perdita gettito TARI massima consentita (2020)</i>	<i>Perdita gettito TARI massima consentita di cui UD (2020)</i>	<i>Perdita gettito TARI massima consentita di cui UND (2020)</i>	<i>ASSEGNAZIONE TARI 2021 UND</i>	<i>TOTALE 2020+2021</i>
12.627,04 €	5.229,70 €	7.397,34 €	5.877,15 €	€ 18.504,19

Dato atto che i fondi utilizzati per le UND-Utenze Non Domestiche nell'anno 2020 sono pari ad €. 506,48 quindi la quota confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato "Tari" ammonta a € 12.120,56 (12.627,04-506,48);

Rilevato che, per le UD-utenze domestiche, la somma disponibile per il Comune di VALMACCA, così come determinata con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.06.2021 Allegato A), ammonta a € 5.229,70;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione destinare tale quota di €. 5.229,70 (*equivalente alla perdita di gettito TARI massima consentita di cui UD 2020*) per la copertura della TASSA RIFIUTI pregressa anno 2020 insoluta delle famiglie-Utenze Domestiche che versano in stato di bisogno per l'estinzione del 100% del debito nei confronti del Comune di VALMACCA sino ad un massimo di 300 Euro a nucleo familiare e sino ad esaurimento del budget a disposizione;

Visto che occorre pertanto disciplinare il criterio per l'individuazione dei beneficiari della agevolazione di cui sopra tra le Utenze Domestiche economicamente svantaggiate che versano in stato di bisogno che non hanno potuto provvedere al pagamento, totalmente o parzialmente, della TARIP 2020, nel seguente modo:

1. Soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune di Valmacca il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE in corso di validità non superiore a 10.000 euro. Con provvedimento dirigenziale sarà approvata una graduatoria che a parità di ISEE, favorirà i nuclei più numerosi sino alla posizione il cui ammontare delle agevolazioni non supera il budget a disposizione;
2. **La riduzione TARI è del 100%** applicato sull'importo della TARI 2020 e sarà trattenuta dall'Ufficio Tributi a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto sino ad un massimo di E. 300 a nucleo familiare, nessun rimborso è dovuto per eventuali importi versati.
3. Le domande per beneficiare di questa riduzione dovranno pervenire al protocollo comunale entro il termine del **30 novembre 2021**, su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Valmacca;
4. L'ufficio tributi del Comune di Valmacca procederà alla registrazione della riduzione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 1.
5. Le agevolazioni TARI saranno suscettibili di variazioni sulla base del numero delle istanze pervenute e sino ad esaurimento del budget a disposizione;

Rilevato che, per le utenze non domestiche-UND, la somma disponibile per il Comune di VALMACCA da destinarsi come meglio sopra specificato, così come determinata con decreto Ministeriale, ammonta a € 12.768,01 (7.397,34-506,48+5.877,15);

Considerato che la Casa di Riposo Comunale è stata fortemente penalizzata dall'emergenza COVID-19 (diminuzione del numero degli ospiti), questa Amministrazione con il presente provvedimento intende concedere a questa utenza la riduzione del 100% del tributo per l'anno 2020 rimasto insoluto utilizzando i fondi di cui all'art. 6, del D.L. n. 73/2021;

Ritenuto che, viste le previsioni dell'ufficio tributi, dall'applicazione della riduzione sopradescritta non verrà esaurito il budget disponibile di €. 12.768,01, si stabilisce che la quota residua sarà applicata a compensazione del solo acconto della TARI 2021 (rata scadente il 30.07.2021) dovuta dalla Casa di Riposo Comunale, resta tuttavia a carico dell'utenza la rata a saldo e conguaglio della TARI 2021 con scadenza 16.03.2022; nessun rimborso è dovuto per eventuali importi versati;

Dare atto che l'agevolazione spettante sarà trattenuta dall'Ufficio Tributi a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto della TARI 2020 e dell'ammontare dell'acconto della TARI 2021, comunque entro la capienza degli stanziamenti disponibili e riconosciuti dallo Stato;

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni sarà garantita da apposito stanziamento aggiuntivo al capitolo di spesa codice bilancio n. 380/33/1 - PdC U.1.04.03.99.999, che verrà adeguato - in sede di variazione di bilancio - ricorrendo alle risorse dell'Avanzo di amministrazione vincolato derivante dai trasferimenti statali per emergenza da Covid-19 per la parte delle risorse non utilizzate nel corso dell'anno 2020 e ai ristori riconosciuti al Comune di Valmacca ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021;

Atteso che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario ed hanno efficacia solo per l'anno 2021 in conseguenza della situazione emergenziale in corso;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;

Atteso che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto sopra stabilito con il presente provvedimento relativamente all'erogazione delle agevolazioni ai fini della tassa rifiuti TARI e di approvare, relativamente alle utenze domestiche, il modello di avviso e il modello di richiesta allegati;
2. Le agevolazioni di cui sopra sono calcolate in modo da poter esaurire l'importo assegnato di € 18.504,19=;
3. di dichiarare, con votazione separata, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 12/07/2021

OGGETTO: AGEVOLAZIONI COVID-19 SU TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONI.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 25 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dominga CREPALDI

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Li , 25 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ivonne Bauce

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 12/07/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BOVIO PIERO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to GIOVANNA Dott.ssa SUTERA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO _____ Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 04/11/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n./2021 trasmesso ai Consiglieri Comunali Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

Addì 04/11/2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Addì 12-lug-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.
Li 04/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera